



Federazione Scacchistica Italiana
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano
tel: 02/86464369
mail: fsi@federscacchi.it
sito: www.federscacchi.it
codice fiscale: 80105170155
partita Iva: 10013490155
Centro tecnico federale
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Presidente: Dott. Luca Sergio
Giudice: Prof. Fulvio Costantino
Giudice: Avv. Afro Ambanelli

Con sentenza n. 14/2025 del 20.6.2025 pubblicata il 23.6.2025 il Giudice Sportivo Nazionale ha dichiarato il tesserato Sig. Pulzone Roberto non responsabile della commissione di comportamenti scorretti e abuso psicologico nei confronti della tesserata Cinzia Colotti, e di conseguenza non responsabile la società ASD Scacchi L'Aquila, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.

La tesserata ha proposto reclamo in data 16.7.2025 deducendo, tra l'altro, comportamenti scorretti del giocatore e dell'arbitro, la mancata notifica dell'avvio del procedimento e della sentenza, irregolarità processuali, carenze e inesattezze nella sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è inammissibile per carenza di legittimazione a ricorrere.

L'art. 63 R.T.F. prevede che i procedimenti innanzi al Giudice Sportivo possano essere instaurati 1) d'ufficio, a seguito di acquisizione o trasmissione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale 2) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Gli artt. 65 e 66 del R.T.F. prevedono che il Giudice comunichi agli interessati da lui individuati la data di fissazione dell'udienza, con invito a fare pervenire memorie e documenti prima della stessa.

Non si può tuttavia ritenere che la mancata comunicazione a soggetti che si ritengano interessati possa produrre un vizio della decisione.

Questi, infatti, se mirano ad avviare un procedimento o a parteciparvi, hanno l'onere di proporre istanza al Giudice Sportivo, ex art. 63 R.T.F.; istanza che non risulta però sia formulata, in quanto dalla documentazione si evince che la reclamante si sia attivata unicamente per la segnalazione al *Safeguarding*.

Non risulta del resto presente nel R.T.F. alcuna disposizione che preveda quali parti necessarie del giudizio i soggetti che si ritengano offesi.



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell'ECU
(European Chess Union)
www.europechess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
<https://mitropa.chess.at>

Per questi motivi

La Corte Sportiva d'Appello dichiara il reclamo inammissibile.

Milano, 29 luglio 2025


IL PRESIDENTE

dott. Luca SERGIO



IL GIUDICE ESTENSORE

Prof. Fulvio COSTANTINO



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell'ECU
(European Chess Union)
www.europechess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
<https://mitropa.chess.at>